

IL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI

A partire dallo scorso novembre 2012 è stata modificata, all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia, la normativa relativa alla concessione dei **contributi** per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità.

Se prima, infatti, i riferimenti normativi erano costituiti dalla Legge dello Stato n. 13 del 1989, ora a disciplinare la materia c'è un regolamento regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0271/Pres. del 23 ottobre 2012, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41.

Il nuovo regolamento modifica alcuni aspetti salienti e innalza l'ammontare di contributi ottenibili, aggiornandoli al costo della vita che si è ovviamente alzato a partire dal 1989 ad oggi. Di seguito vengono riportati le principali novità.

Beneficiari

I beneficiari del contributo sono le persone con disabilità motoria e sensoriale di natura **permanente**, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la loro residenza anagrafica.

Rispetto a prima quindi è necessario avere la **residenza anagrafica** nell'edificio in cui si interviene (il termine per il trasferimento della residenza è entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione del contributo) e inoltre è necessario allegare alla domanda di contributo copia della **certificazione di invalidità** ed, eventualmente, un certificato medico che espliciti le difficoltà di deambulazione e mobilità.



Oggetto degli interventi

Il nuovo regolamento fornisce un elenco degli interventi che si possono finanziare: dal superamento dei dislivelli verticali (rampe, servoscala, ascensori), all'adeguamento dei servizi igienici, dall'ampliamento delle porte, a piccoli interventi di automazione di porte e finestre etc. Ovviamente, per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l'11 agosto 1989, **non** sono concessi contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 13 del 1989.

Intensità e cumulabilità dei contributi

I contributi sono determinati sulla base dell'ammontare delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali, previsti per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche. La somma dei vari contributi/benefici ottenuti non può essere superiore alla spesa realmente effettuata. Per importi preventivati **fino a 5.000€** il contributo è **pari alla spesa** ritenuta ammissibile; per importi superiori vengono riconosciuti ulteriori contributi in misura percentuale rispetto alla spesa prevista (maggiore è la spesa, minore è in proporzione la percentuale di contributo riconosciuta). La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 50.000€, e l'importo del contributo concesso non può superare la somma di **10.000€**.

Modalità per la presentazione della domanda

Le domande vanno presentate dalla persona con disabilità o da chi su di essa esercita la potestà, la tutela, la curatela, o l'amministrazione di sostegno, **prima di iniziare i lavori ed entro il 31 dicembre** di ogni anno, al **Comune** dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento. Il modello per la redazione della domanda viene fornito dal Comune stesso e, assieme alla compilazione dello stesso, bisogna allegare:

- descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con preventivo di spesa;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- copia della certificazione di invalidità e del certificato medico;
- attestazione della situazione economica equivalente (**ISEE**) in corso di validità.

Se gli interventi avvengono in un appartamento in locazione o siano non removibili e collocate in parti comuni condominiali, bisogna avere anche l'**autorizzazione** del proprietario o dell'assemblea condominiale.

Istruttoria delle domanda, formazione della graduatoria, erogazione dei contributi

I comuni, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, possono fare dei **sopralluoghi** per verificare la presenza delle barriere architettoniche ed, eventualmente, richiedere documentazioni integrative. Successivamente i comuni inviano tutte le domande raccolte alla Regione, che provvede alla formazione di una **graduatoria** sulla base del punteggio derivante dalla classe di invalidità e dal valore dell'ISEE (sono dati da 20 a 80 punti per l'invalidità e da 0 a 20 punti per l'ISEE).

I contributi sono assegnati, previa consegna di copia delle fatture comprovanti la spesa, fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine della graduatoria che rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della sua approvazione; le domande non finanziate per insufficienza di fondi **restano comunque valide per gli anni successivi**. In caso di decesso del beneficiario, il contributo viene dato agli eredi a patto che il beneficiario fosse in vita quando i lavori sono stati realizzati e sono state rilasciate le fatture.

Informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e per avere un aiuto nella compilazione della domanda di contributo, potete rivolgervi alla sezione locale dell'ANMIC o al Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche (CRIBA FVG), contattabile allo 0432-1794262 o via e-mail a criba@criba-fvg.it